

OGGETTO: Circolare 3.2012

Seregno, li 30 gennaio 2012

IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E LE PRINCIPALI MISURE FISCALI

Il **Decreto liberalizzazioni** è stato definitivamente **approvato il 24 gennaio 2012** e, con la pubblicazione nel *Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012*, è **entrato in vigore il medesimo giorno**. E' il **D.L. n. 1 del 24.01.2012** ed è denominato "**Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**".

Diverse le novità contenute nel decreto, alcune delle quali sono entrate subito in vigore, tra cui l'abrogazione delle tariffe professionali, gli sconti sui farmaci, le nuove misure sui risarcimenti RC auto e gli sconti sulle polizze su chi si fa installare la scatola nera, la liberalizzazione per la vendita di alimenti, quotidiani e tabacchi nelle stazioni di rifornimento carburante, le nuove regole sui mutui abbinati ad assicurazioni vita, la Srl semplificata per gli under 35.

Esaminiamo insieme le **principali misure fiscali** contenuto nel decreto.

LE MISURE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)	
SRL SEMPLIFICATA PER GLI UNDER-35 (Art. 3)	All'interno del Codice civile , viene introdotto il nuovo art. 2463-bis , il quale prevede la possibilità, per i giovani al di sotto dei 35 anni di età , di costituire una Srl con modalità semplificate , in particolare: <ul style="list-style-type: none">◆ mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (senza, quindi, la necessità di un atto pubblico presso il notaio), che gli amministratori devono depositare entro 15 giorni al Registro delle Imprese, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria;◆ con versamento di un capitale sociale pari almeno ad € 1 (in genere, il capitale sociale per le Srl è invece di € 10.000). Sarà un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia, a definire lo statuto standard della società e ad individuare i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
PROFESSIONISTI (Art. 9)	Sono state abolite le tariffe minime e massime per i professionisti , sarà quindi il mercato "liberalizzato" a fissare i prezzi. E' stabilito, inoltre, l'obbligo deontologico per i professionisti di fornire al cliente un preventivo scritto al momento di conferimento dell'incarico, se esplicitamente richiesto dal cliente . Il professionista deve, inoltre, informare il cliente in merito a: <ul style="list-style-type: none">◆ il grado di complessità dell'incarico;◆ la quantificazione preventiva degli oneri "ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico";◆ i dati della polizza assicurativa professionale. Per quanto riguarda il tirocinio , poi, il periodo è ridotto a 18 mesi , i cui primi 6 mesi potranno essere svolti già durante il periodo universitario . A laurea ottenuta , poi, il tirocinio potrà essere svolto anche , in tutto o in parte, presso pubbliche amministrazioni , previa convenzione tra Consigli nazionali e Ministero della Pubblica Amministrazione.

<p>RIDUZIONE IMU FABBRICATI INVENDUTI</p> <p>(Art. 56)</p>	<p>Viene introdotto, nell'art. 13 del Decreto salva - Italia (DL n. 201/2011), il nuovo comma 9-bis, che introduce un'ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota IMU.</p> <p>Normalmente, l'aliquota IMU è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per quella ordinaria: allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);◆ per quella ridotta:<ul style="list-style-type: none">✓ allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);✓ allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,1%). <p>Ora, il Decreto liberalizzazioni ha previsto la possibilità per il Comune di ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice. Tale riduzione opera:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;◆ a condizione che il fabbricato non sia locato;◆ per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
<p>RIPRISTINO IVA PER CESSIONE/ LOCAZIONE HOUSING SOCIALE</p> <p>(Art. 57)</p>	<p>Viene modificato il regime IVA applicabile alle cessioni e locazioni di fabbricati ad uso abitativo di cui art. 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72, cioè di abitazioni per l'housing sociale. In particolare:</p> <p><u>per quanto riguarda le cessioni:</u></p> <p>viene confermato il regime di esenzione IVA, ad eccezione delle cessioni effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori da parte dell'impresa costruttrice o dell'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero;</p> <p>è prevista la possibilità per il cedente di optare (nell'atto) per l'imponibilità IVA se la cessione ha ad oggetto un fabbricato:</p> <p>locato per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;</p> <p>destinato ad alloggio sociale ex DM 22.04.2008</p> <p><u>per quanto riguarda le locazioni:</u></p> <p>è confermato, in generale, il regime di esenzione dall'IVA;</p> <p>è prevista la possibilità per il locatore di optare (nell'atto) per l'imponibilità IVA per i contratti:</p> <p>di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;</p> <p>aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;</p> <p>non occorre più, inoltre, che il locatore sia l'impresa di costruzione o l'impresa che ha ristrutturato l'immobile.</p> <p>Per le locazioni in esame l'aliquota IVA è prevista al 10%;</p> <p>Non è stata, invece, apportata alcuna modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali.</p>

<p>CARBON TAX AUTO-TRASPORTATORI</p> <p>(Art. 61)</p>	<p>Viene introdotto il rimborso trimestrale del maggior onere conseguente all'aumento delle accise sui carburanti (c.d. "carbon tax") per gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, non più, quindi, in un'unica soluzione annuale al 30.06 dell'anno successivo.</p> <p>Di conseguenza, per i consumi dei quattro trimestri 2012, la presentazione della domanda di rimborso deve avvenire alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 1° trimestre 2012 : entro il 30.04.2012;◆ 2° trimestre 2012 : entro il 31.07.2012;◆ 3° trimestre 2012 : entro il 31.10.2012;◆ 4° trimestre 2012 : entro il 31.01.2013. <p>Già dal 2012, inoltre, viene eliminato il limite di € 250.000 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame.</p> <p>Il credito va utilizzato, infine, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto, non più entro il 31.12 dello stesso anno in cui è sorto, quindi c'è un allungamento del termine.</p>
<p>RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA</p> <p>(Art. 93)</p>	<p>Con una modifica all'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, viene stabilito che, in caso di accertamento o rettifica Iva, è concesso al cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa dell'IVA nei confronti del cessionario/committente (in passato non ammessa).</p> <p>La rivalsa è consentita a condizione che il cedente/prestatore abbia versato l'imposta o la maggiore imposta accertata, le sanzioni e i dovuti interessi.</p> <p>Il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione al massimo con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l'imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.</p>
<p>TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE</p> <p>(Art. 95)</p>	<p>Il Decreto liberalizzazioni interviene nuovamente sulla tassazione delle rendite finanziarie, già modificata dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011). In particolare, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai proventi derivanti da pronti conto termine su titoli e valute, in genere assoggettati a ritenuta del 20%, si applica l'aliquota più bassa del 12,50% se il contratto ha ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali o obbligazioni emesse da Stati ricompresi nella "white list";◆ agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) si applica la ritenuta dell'11% (in luogo di quella al 20%).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Associato Contrino